

**Avv. Donatella Anneccchini**

Via Arco della Posta n. 5 – 66034 Lanciano (CH)

Email: [donatella.anneccchini@gmail.com](mailto:donatella.anneccchini@gmail.com) – pec: [donatella.anneccchini@avvocailanciano.legalmail.it](mailto:donatella.anneccchini@avvocailanciano.legalmail.it)

Tel. 0872.716188 - cf: NNCDTL83H65E435X

---

**TRIBUNALE DI LANCIANO**

**Sezione Fallimentare**

**Ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Artt. 67 ss. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

\*

Per: la

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Anneccchini (CF: NNC DTL 83H65 E435X), giusta procura come da separato atto, presso il cui Studio in 66034 Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n. 5 elegge domicilio, ed alla quale, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., le comunicazioni potranno essere indirizzate al seguente n. fax 0872.716188 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [donatella.anneccchini@avvocatilanciano.legalmail.it](mailto:donatella.anneccchini@avvocatilanciano.legalmail.it)

**Premesso che**

1. L'istante in data 26/10/2021 conferiva incarico alla scrivente al fine di predisporre la domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quindi, previo reperimento della documentazione attestante la situazione di effettivo sovraindebitamento [REDACTED] in data 13/12/2021 la scrivente, per conto e nell'interesse della parte istante, inviava domanda all' "Associazione OCC Commercialisti Associati" con sede in Pescara alla Va Rieti n. 45, per la nomina di un professionista quale Gestore della crisi, a mezzo pec del 13/12/2021 (**DOC 1** – pec contenente la domanda all'OCC ed i relativi allegati di parte istante ai quali si fa espresso richiamo per ogni attestazione ivi contenuta in merito alle circostanze dedotte nel presente ricorso);
2. Nell'ambito del procedimento, al quale è stato assegnato il numero 475\_88L/2022 di protocollo, veniva così nominata quale professionista abilitata allo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, la Dott.ssa Manuela Mattioli con Studio in Lanciano al Viale Cappuccini 32/E, pec: [manuela.mattioli@pec.commercialisti.it](mailto:manuela.mattioli@pec.commercialisti.it).

Tanto premesso, [REDACTED] come sopra rappresentata e domiciliata, e per mezzo della sottoscritta procuratrice,

Espone



**Premessa****Sulle condizioni di ammissibilità della proposta di accordo.**

1. La [REDACTED] è assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di [REDACTED] con qualifica di [REDACTED] a far data dal 2001, e non svolge ad alcun titolo attività di impresa, né ha assunto qualifica di socio di società; occorre però fare una precisazione; la maggior parte dell'esposizione debitoria dell'odierna istante è conseguenza delle obbligazioni fideiussorie assunte a garanzia di contratti di finanziamenti, nello specifico: A) il mutuo fondiario con l'allora Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. per atto Notaio Di Maio del 24/07/2006 n. 20226 rep. e n. 7077 racc.; B) il mutuo fondiario con l'allora Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. per atto Notaio Di Maio in Atesa del 22/04/2009 n. 26683 rep. e n. 10874 racc.; C) ed il contratto di finanziamento con l'allora Carichieti Spa del 29/04/2014 garantito dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Lanciano; i predetti atti di mutuo e finanziamento sono stipulati anche per esigenze collegate all'attività di impresa agricola dei propri familiari.
2. In ogni caso quest'ultima circostanza non può valere ad escludere la qualifica dell'istante come soggetto "consumatore"; sul punto la Corte di Giustizia Europea ha precisato che, anche se la garanzia è accessoria ad un'obbligazione assunta da un soggetto che agisce per scopi imprenditoriali, non necessariamente il garante deve restare escluso dalla qualifica di consumatore, se la sua posizione soggettiva è tale per cui l'obbligazione garantita, cui la fideiussione è accessoria, è stata assunta per scopi estranei all'attività del garante, e per scopi con cui il garante non ha alcun collegamento funzionale; successivamente, anche nell'ordinamento interno, si sono registrate le seguenti pronunce: *«Il carattere di accessorieta del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell'attività-professionale o meno – di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stipulato per finalità inerenti allo svolgimento dell'attività professionale del terzo garante»* (Cass. civ. sez. VI – ord. 16.01.2020 n. 742); *«Il fideiussore che agisce come persona fisica per finalità non professionali è un consumatore»* Cass. sentenza n. 34515 del 16 novembre 2021, di cui si dirà.
3. La [REDACTED] ha sottoscritto fideiussioni che garantiscono un'obbligazione principale (i mutui stipulati anche per le esigenze dell'attività di impresa agricola dei genitori e del



fratello) assunta per scopi completamente estranei alla propria attività di lavoratore subordinato, in quanto la [REDACTED] non ha alcun collegamento funzionale con l'attività di impresa svolta dai soggetti che hanno assunto l'obbligazione principale.

4. In definitiva [REDACTED] si qualifica come persona fisica "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera e) del C.C.I.I. , ovvero *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali"*.
5. L'istante si trova in uno stato di sovraindebitamento in quanto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
6. L'istante non ha mai beneficiato di esdebitazione nei cinque anni antecedenti la presente domanda, né anteriormente, e l'attuale condizione di sovraindebitamento non è da ricondursi a colpa grave, malafede o frode dell'istante.

#### **Origine dello stato di sovraindebitamento e situazione patrimoniale.**

7. **NUCLEO FAMILIARE E ATTIVITÀ LAVORATIVA** [REDACTED] non risulta intestataria di beni immobiliari ed ha sempre vissuto in [REDACTED] nella casa di famiglia sita [REDACTED] la famiglia d'origine era composta dal padre [REDACTED] dalla madre [REDACTED] e dai figli, [REDACTED] [REDACTED] attualmente il nucleo familiare è composto, oltre all'odierna istante, [REDACTED] [REDACTED] la condizione lavorativa familiare in passato consentiva alla [REDACTED] [REDACTED] i far fronte a tutte le proprie necessità e di fornire comunque un importante sostegno alle necessità dell'intera famiglia, in quanto il sostentamento familiare era assicurato dai proventi dell'azienda agricola di famiglia e dagli emolumenti da lavoro subordinato della [REDACTED]
8. **CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO** – le cause del sovraindebitamento sono più dettagliatamente descritte nella relazione dell'OCC allegata al presente ricorso ed alla quale si rinvia per ogni più approfondito esame, per cui la scrivente si limita ad evidenziare che l'attuale impossibilità dell'istante a continuare a far fronte alle proprie obbligazioni è



conseguenza principalmente del fatto di ritrovarsi obbligata di regresso nei confronti degli istituti di credito, per effetto delle fidejussioni prestate ad ulteriore garanzia dei mutui ipotecari concessi nei confronti [REDACTED] e ad ulteriore garanzia del finanziamento, garantito altresì dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Lanciano, concesso [REDACTED]

- a) In data **24/07/2006** la [REDACTED] stipulava contratto di **mutuo fondiario** con Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. (Oggi Unipol Rec Spa) per atto Notaio Di Maio in Atessa n. 20226 rep. e n. 7077 racc. per l'importo di euro 150.000,00, con ipoteca iscritta sugli immobili di proprietà di [REDACTED] costituitosi terzo datore d'ipoteca; nel medesimo atto, con la finalità di aiutare i propri genitori si costituiva **fideiussore** anche l'odierna istante [REDACTED]
  - b) In data **22/04/2009** la [REDACTED] stipulava ulteriore contratto di **mutuo fondiario** con Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. (oggi Unipol Rec Spa) per atto Notaio Di Maio in Atessa n. 26683 rep. e n. 10874 racc. per l'importo di euro 85.000,00, sempre con ipoteca iscritta sugli immobili di proprietà di [REDACTED] anche qui costituitosi terzo datore d'ipoteca; nel medesimo atto, ancora una volta e sempre per consentire alla propria famiglia di ottenere il finanziamento, si costituiva **fideiussore** l'odierna istante [REDACTED]
  - c) In ultimo, in data **29/04/2014**, il [REDACTED] fratello della [REDACTED] [REDACTED] contraeva finanziamento dell'importo di euro 40.000,00 garantito dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Lanciano, in riferimento al quale l'odierna istante si costituiva **fideiussore** allo scopo di aiutare il fratello.
9. Nel corso degli anni l'azienda agricola di famiglia ha accumulato sempre più debiti non riuscendo a far fronte al pagamento regolare delle obbligazioni, tanto che, sia il [REDACTED] [REDACTED] fratello dell'odierna istante), che il [REDACTED] (padre dell'odierna istante), con l'assistenza di precedenti professionisti, hanno fatto ricorso a due distinte procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, incardinando rispettivamente la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] con decreto di apertura della procedura del Tribunale di Lanciano del 16/02/2018 (avente ad oggetto capi di allevamento, attrezzature agricole e piccoli appezzamenti di terreno agricoli), e la procedura di liquidazione del patrimonio n. 4/2019 del Tribunale di Lanciano per il Sig.



[redacted] nella quale sono stati ricompresi l'abitazione del nucleo familiare richiamata in narrativa e corrente in [redacted] ed i terreni di proprietà del [redacted] nessuna delle due procedure veniva interessata la posizione della [redacted] che comunque nel frattempo ha continuato a contribuire nella misura maggiore possibile alle necessità familiari, riuscendo a far fronte a tutti gli impegni economici personali con il proprio stipendio, rassicurata da fatto che la propria famiglia stesse ricomponendo l'esposizione debitoria e non essendo al corrente del fatto che la mancata inclusione della propria posizione nelle due procedure, comportasse la propria esposizione personale in via di rivalsa in caso di incapacienza dell'attivo messo a disposizione dei creditori, anche all'esito delle procedure.

10. Nel frattempo, nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. 4/2019 RG a carico de [redacted] venivano concluse le operazioni di liquidazione in quanto, a seguito di due esperimenti di vendita andati deserti per mancanza di offerte, con le corrispettive riduzioni del prezzo base, al terzo esperimento il patrimonio immobiliare staggito e consistente nella casa di abitazione e dai terreni agricoli, veniva riacquistato dalla [redacted] con decreto di trasferimento del 25/01/2021 trascritto il 04/05/2021 ai nn. 8014 RG e 6045 RP, a seguito di regolare aggiudicazione nella vendita senza incanto del 20/11/2020 ed al prezzo complessivo di euro 36.000,00; [redacted] sorella dell'odierna istante, con estremo sacrificio e dopo esperimenti di vendita andati già deserti, ha dunque riacquistato la casa di famiglia dove attualmente vive l'intero nucleo familiare superstite; considerato però che la [redacted] poteva contare su una retribuzione mensile stabile soltanto dal 2019, l'acquisto degli immobili è stato possibile soltanto con il contributo economico della sorella e odierna istante [redacted] la quale ha anche richiesto ed ottenuto il finanziamento personale di euro 35.000,00 del 17/08/2020 concesso da Intesa Sanpaolo S.p.a., attualmente in regolare ammortamento.

11. A tal riguardo si fa osservare che, la [redacted] avrebbe comunque dovuto sostenere l'impegno economico di un canone di locazione equiparabile nella misura alle rate di ammortamento del finanziamento; compatibilmente con la propria situazione economica, [redacted] in data 16/10/2020 sottoscriveva con Fiditalia S.p.a. altro contratto finanziamento dell'importo di euro 15.500,00 (per importo effettivamente finanziato di euro 12.497,40), sino ad oggi ancora in regolare ammortamento, per l'acquisto dell'unica



autovettura intestata all'odierna istante e resasi necessaria per gli spostamenti di lavoro e per le primarie esigenze di vita. Si precisa che al momento della sottoscrizione [REDACTED] [REDACTED] assumeva l'impegno economico con la consapevolezza di riuscire a far fronte all'obbligazione assunta, in quanto soltanto più di un anno dopo venivano notificati i decreti ingiuntivi da parte di Unipol Rec S.p.a. (quale ultima cessionaria del credito allora in testa a B.L.S. S.p.a.) e di Cooperativa Artigiana di garanzia Città di Lanciano.

12. In definitiva, [REDACTED] ha visto inavvertitamente peggiorare in misura drastica la propria situazione economica proprio a seguito della notifica, nella sua qualità di fideiussore, dei seguenti atti giudiziari:

- a) **Decreto Ingiuntivo n. 332/2021** del 29/09/2021, n. 878/2021 RG del Tribunale di Lanciano per l'importo di euro 165.295,84 oltre spese di procedura liquidate in complessivi euro 2.861,75 oltre accessori di legge, su ricorso di **UnipolRec S.p.a.** (quale odierna cessionaria dell'allora Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a.) in forza dei due atti di mutuo fondiario del 2006 e del 2009 sopra richiamati;
- b) **Decreto Ingiuntivo n. 317/2021**, n. 862/2021 RG del 22/09/2021 del Tribunale di Lanciano per l'importo di euro 24.824,86, oltre spese di procedura liquidate in euro 1.411,85 oltre accessori di legge, su ricorso della **Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Lanciano** in forza del finanziamento concesso a [REDACTED] con garanzia fideiussoria prestata da [REDACTED]

13. In concomitanza, si aggiungeva che in data [REDACTED] era venuto a mancare [REDACTED] [REDACTED] in conseguenza di una pregressa malattia, peraltro, vista la grave situazione economica della famiglia, soltanto con estrema difficoltà la famiglia riusciva a sostenere le spese per le esequie del [REDACTED]

#### **Esposizioni debitorie e consistenza patrimoniale.**

14. Per quanto riguarda la quantificazione della complessiva esposizione debitoria, si rinvia a quanto ricostruito ed esposto nella relazione del Gestore Dott.ssa Manuela Mattioli, e che di seguito si riporta; il totale del debito complessivo, comprensivo anche dei costi in prededuzione della procedura, è pari ad Euro 332.973,49 come di seguito esposto (v. pag. 24 della Relazione dell'OCC):



CREDITORE	TIPOLOGIA PRESTITO	GRADO: PREDEDUCIBILE / PRIVILEGIATO / CHIROGRAFARIO	DEBITO RESIDUO
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	PRESTITO PERSONALE N. 0X02010293116	CHIROGRAFARIO	€ 31.660,00
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA "CITTA' DI LANCIANO"	FINANZIAMENTO EROGATO DA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA+ SPESE LEGALI	CHIROGRAFARIO	€ 29.085,74
UNIPOLREC SPA PRECEDENTE CREDITO DI BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SILIMONA	MUTUO FONDIARIO N. 0030139140 22/04/2009	CHIROGRAFARIO	€ 109.446,29
UNIPOLREC SPA PRECEDENTE CREDITO DI BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SILIMONA	MUTUO FONDIARIO N. 30107109 24/07/2006+ SPESE LEGALI AVV. AUGUSTO LA MORGIA	CHIROGRAFARIO	€ 152.644,90
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CARTELLE	PRIVILEGIATO	€ 2.845,29
SOGET SPA PER REGIONE ABRUZZO	ESTRATTO POSIZIONE DEBITORIA N. 23723 DEL 20/04/2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE	PRIVILEGIATO	€ 283,19
REGIONE ABRUZZO (D'ORTONA)	TASSA AUTOMOBILISTICA 2019 E 2020 (TARGA CL640LW E TARGA EL752LE) TASSA AUTOMOBILISTICA 2018 (TARGA CL640EV) TASSA AUTOMOBILISTICA 2021 (TARGA GC959ML)	PRIVILEGIATO	€ 1.087,99
ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI ENTE CREDITORE COMUNE DI LANCIANO	N. 3 VERBALI SL CdS, anno 2016, Pratica 19611916, N. 9 VERBALI, anno 2017, SL CdS, Pratica 15607704	PRIVILEGIATO	€ 1.934,42
<b>TOTALE DEBITI RESIDUI</b>			<b>€ 328.937,82</b>
<b>TOTALE PRIVILEGIATI</b>			<b>€ 6.150,89</b>
<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>			<b>€ 322.786,93</b>
AVV. DONATELLA ANNECCHINI	COMPENSO ASSISTENZA PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	€ 1.198,00
DOTT.SSA MANUELA MATTIOLI	ONERE DELLA PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	€ 1.787,67
SPESE GESTIONE PROCEDURA	ONERE DELLA PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	€ 1.000,00
<b>TOTALE DEBITI RESIDUI</b>			<b>€ 332.973,49</b>
<b>TOTALE PREDEDUCIBILI</b>			<b>€ 3.985,67</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 332.973,49</b>
<b>TOTALE PREDEDUCIBILI</b>	<b>€ 3.985,67</b>
<b>TOTALE PRIVILEGIATI</b>	<b>€ 6.150,89</b>
<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>	<b>€ 322.836,93</b>



15. Sul punto preme osservare che a fronte di un'esposizione complessiva di euro 328.987,82 al netto dei costi di procedura, soltanto una minima parte pari ad euro 37.810,89 deriva da debiti contratti dall'odierna istante come obbligata principale, peraltro sino ad oggi in regolare ammortamento (v. il debito residuo di euro 31.660,00 del finanziamento personale), in quanto per la restante maggior parte di euro 291.176,93, l'esposizione debitoria deriva da debiti contratti dai propri familiari dei quali oggi la [REDACTED] risponde solo in via di regresso nella sua qualità di fideiussore, e dopo che peraltro il patrimonio immobiliare dei debitori principali, gravato dalle ipoteche iscritte a garanzia dei predetti crediti, è stato già escusso nella procedura di liquidazione del patrimonio in testa a [REDACTED]

### **Attivo disponibile**

16. La [REDACTED] non è titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale su beni immobili, è proprietaria soltanto dell'autovettura [REDACTED] immatricolata nel 2016, ed acquistata il 16/10/2020 per esigenze lavorative, e che per le medesime esigenze, oltre che per tutti gli spostamenti essenziali alla persona, non potrà essere messa a disposizione per un'eventuale liquidazione in favore della massa dei creditori; sul punto si osserva che l'istante dimora in abitazione di tipo rurale non servita da trasporti pubblici; non è dunque neppure ipotizzabile un'alternativa liquidatoria.
17. L'attivo che [REDACTED] può mettere a disposizione per la soddisfazione delle ragioni creditorie è costituito soltanto dai redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato full-time, con qualifica [REDACTED] presso la [REDACTED] con una retribuzione mensile media lorda di Euro 2.491,03 per 14 mensilità.
18. Peraltro, la retribuzione mensile, già gravata delle cessioni volontarie in favore di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Fidelity S.p.a. in ragione dei finanziamenti personali, risulta ulteriormente ridotta in conseguenza del pignoramento presso terzi eseguito da parte della UnipolRec S.p.a., in ragione del quale sulla retribuzione viene ancora ad oggi, ed a partire dalla mensilità di dicembre 2021, trattenuta la quota di 1/5; a tal riguardo, essendo ancora in corso le trattenute sulla retribuzione, si osserva che il credito di Unipol Rec S.p.a., peraltro di rango chirografario, dovrà essere aggiornato tenendo conto delle somme complessivamente e concretamente incamerate sino alla data di effettiva sospensione degli effetti del provvedimento giudiziale di assegnazione, che l'Ill.mo Giudice adito Vorrà disporre nell'ambito della presente procedura.



19. E' intenzione della [REDACTED] continuare a pagare, seguendo l'originario e regolare ammortamento, il finanziamento finalizzato n.0010273047214660 FIDITALIA S.p.a. la cui rata ammonta ad euro 252,47.

20. Le spese per il sostentamento della famiglia ammontano a circa euro 1.800,00, come meglio dettagliato nella relazione dell'OCC a cui si rinvia

### Contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti

21. Si rinvia alla proposta di pagamento meglio dettagliata nella relazione dell'OCC e che di seguito si riporta (v. pag. 27 della Relazione dell'OCC):

CREDITORE	TIPOLOGIA PRESTITO	GRADO: PREDEDUCIBILE / PRIVILEGIATO / CHIROGRAFARIO	DEBITO RESIDUO	% DI SODDISFO	IMPORTO DA PAGARE
AVV. DONATELLA ANNECCHINI	COMPENSO ASSISTENZA PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	€ 1.198,00	100,00%	€ 1.198,00
DOTT.SSA MANUELA MATTIOLI	ONERE DELLA PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	€ 1.787,87	100,00%	€ 1.787,87
SPESE GESTIONE PROCEDURA	ONERE DELLA PROCEDURA	PREDEDUCIBILE	€ 1.000,00	100,00%	€ 1.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE [REDACTED]	CARTELLE	PRIVILEGIATO	€ 2.845,29	100,00%	€ 2.845,29
SOGET SPA PER REGIONE ABRUZZO [REDACTED]	ESTRATTO POSIZIONE DEBITORIA N. 23723 DEL 20/04/2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE	PRIVILEGIATO	€ 283,19	100,00%	€ 283,19
REGIONE ABRUZZO [REDACTED]	TASSA AUTOMOBILISTICA 2019 E 2020 ( [REDACTED] E TARGA [REDACTED] ) AUTOMOBILISTICA 2018 ( [REDACTED] ) AUTOMOBILISTICA 2021 ( [REDACTED] )	PRIVILEGIATO	€ 1.087,99	100,00%	€ 1.087,99
ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI ENTE CREDITORE COMUNE DI LANCIANO [REDACTED]	N. 3 VERBALI SL CdS, anno 2016, Pratica 19611916, N. 9 VERBALI, anno 2017, SL CdS, Pratica 15607704	PRIVILEGIATO	€ 1.934,42	100,00%	€ 1.934,42
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA [REDACTED]	PRESTITO PERSONALE N. 0X02010293116	CHIROGRAFARIO	€ 31.660,00	6,15%	€ 1.947,97
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA "CITTA' DI LANCIANO" [REDACTED]	FINANZIAMENTO EROGATO DA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA+ SPESE LEGALI	CHIROGRAFARIO	€ 29.085,74	6,15%	€ 1.789,58
UNIPOL REC SPA PRECEDENTE CREDITO DI BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA [REDACTED]	MUTUO FONDIARIO N. 0030139140 22/04/2009	CHIROGRAFARIO	€ 109.446,29	6,15%	€ 6.733,99
UNIPOL REC SPA PRECEDENTE CREDITO DI BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA [REDACTED]	MUTUO FONDIARIO N. 30107109 24/07/2006+ SPESE LEGALI AVV. AUGUSTO LA MORGIA	CHIROGRAFARIO	€ 152.644,90	6,15%	€ 9.391,90
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PASSIVO</b>			<b>€ 332.973,49</b>		
TOT PREDUCIBILI			€ 3.985,67		
TOT PRIVILEGIATI			€ 6.150,89		
TOT CHIROGRAFARI			€ 322.836,93		

22. La proposta, compatibilmente con le possibilità e le risorse della [REDACTED] e l'esigenza di mantenere un dignitoso tenore di vita, prevede il pagamento integrale dei costi prededucibili della procedura e dei crediti privilegiati, mentre prevede il pagamento dei crediti di rango chirografario nella misura del 6,15%, mettendo a disposizione la somma complessiva di euro 30.000,00 nell'arco temporale di cinque anni, mediante versamenti mensili di euro 500,00, che si compongono della somma di euro 350,00 mensili provenienti dal reddito della istante [REDACTED] ed euro 150,00 mensili messi a disposizione dalla sorella [REDACTED]
23. La proposta è risultato del massimo sforzo economico sostenibile dalla parte debitrice, tenendo conto delle spese familiari e personali mensili; inoltre, la proposta tiene conto del fatto che il prestito personale erogato in favore della [REDACTED] da Intesa Sanpaolo S.p.a. è stato in parte utilizzato anche per dare aiuto alla [REDACTED] nell'acquisto dell'abitazione di famiglia nella procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]
24. In definitiva, il contributo della sorella [REDACTED] al pagamento dei debiti secondo il piano prospettato, vuole compensare e ribilanciare il beneficio conseguito dalla medesima con l'acquisto della casa, rispetto al sacrificio economico sostenuto dalla ricorrente con l'assunzione del prestito personale, tenendo comunque conto del fatto che l'acquisto della casa è avvenuto regolarmente e all'esito di diversi esperimenti di vendita (per cui il patrimonio immobiliare del debitore ipotecario principale è da ritenersi già escusso da parte della Unipol Rec Spa, e di conseguenza non può ipotizzarsi sottrazione di patrimonio alle ragioni creditorie), e tenendo altresì conto del fatto che comunque una parte del finanziamento sostenuto dalla ricorrente è imputabile al valore di occupazione e abitazione nell'immobile riacquistato, dal momento che l'odierna istante avrebbe dovuto sostenere spese equivalenti all'impegno economico assunto con il finanziamento personale, per una diversa soluzione abitativa, se la casa non fosse stata riacquistata dalla sorella.
25. Inoltre la presente proposta poggia sul presupposto che venga concessa la sospensione dell'attuale trattenuta sulla retribuzione operata dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi effettuato da Unipol RECS.p.a..
26. Tutto quanto sopra premesso, la [REDACTED] come sopra rappresentata e domiciliata



## CHIEDE

Che Ill.mo Giudice del Tribunale di Lanciano, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa, e ritenuti ammissibili la proposta ed il piano, verificatane la fattibilità, disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio attivo del consumatore nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, disponga la sospensione delle attuali trattenute sulla retribuzione in forza del provvedimento di assegnazione a seguito del pignoramento presso terzi eseguito da Unipol REC S.p.a., disponga la sospensione di ogni cessione volontaria ai fini della esecuzione del piano, ed infine disponga l'omologazione del piano.

Si allegano:

- 1) DOC 1: pec di invio della domanda all'OCC con i relativi allegati;
- 2) Pec di ricezione della Relazione e dei relativi allegati;
- 3) Relazione del Gestore Dott.ssa Manuela Mattioli;
- 4) Allegati alla Relazione dell'OCC.

Con osservanza.

Lanciano, 08 febbraio '23

Avv. Donatella Anzecchini

